



PROVINCIA DI FROSINONE

AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1920 DEL 14/07/2026

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: PIUCCI RAFFAELLA

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - ADOZIONE DI A.U.A. RICOMPRENDEnte AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. N.152/2006 E SS.MM.II. SOCIETÀ: IACOBUCCI HF AEROSPACE SPA - C.F./P.IVA 02316240601 ATTIVITÀ PRINCIPALE: PROGETTAZIONE E SVILUPPO, INDUSTRIALIZZAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI SISTEMI E SOTTO ASSIEMI, APPARATI ELETTRONICI E ELETTROTECNICI DESTINATI AL MERCATO INTERNAZIONALE, AERONAUTICO, CIVILE, NAUTICO E FERROVIARIO. SEDE LEGALE E STABILIMENTO: STRADA ASI 1/S, N.16-18 - 03013 FERENTINO (FR)

IL DIRIGENTE

VISTI il Provvedimento n. 4299 del 04/02/2026 con cui è stato conferito all'Ing. Ivan Di Legge l'incarico di direzione del Settore Ambiente.

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

PREMESSO che

- con nota acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone - Settore Ambiente al n. 35377 del 09/10/2025, la IACOBUCCI HF AEROSPACE SPA (di seguito Società ovvero Gestore), con stabilimento in Strada ASI 1/S, n.16-18 – 03013 Ferentino (FR), ha presentato, per il tramite del SUAP del comune di Ferentino (di seguito SUAP), Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013 e D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per i seguenti titoli ambientali:
 - art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – **nuova (competenza provinciale)**;
 - art. 3, comma 1, lettera e): comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – nuova (competenza comunale);
- la stessa istanza è risultata formalmente corretta, giusta Analisi Tecnica di controllo formale prot. n. 36148 del 14/10/2025.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 43004 del 03/12/2025, la Provincia di Frosinone ha indetto la Conferenza di Servizi *ID N. 37-2025-AUA873* (di seguito CdS) di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che

- è pervenuta all'Ufficio Attività Amministrativa e Supporto Giuridico la seguente richiesta di integrazione:
 - Settore Ambiente, nota prot. n. 44707 del 16/12/2025, che trasmette per il Servizio Tutela e Qualità dell'Aria l'Analisi Tecnica prot. n. 44643 del 16/12/2025;
- con nota prot. n. 755 del 12/01/2026 la Provincia di Frosinone ha sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i termini del procedimento per la durata massima di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data del 12/01/2026 per consentire alla Società di integrare quanto richiesto con la sopracitata Analisi Tecnica;
- con nota acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone al n. 5602 del 16/02/2026, la Società ha inoltrato per il tramite del SUAP la documentazione integrativa;
- con nota prot. 7485 del 03/03/2026 la Provincia di Frosinone comunicava il formale riavvio dei termini del procedimento amministrativo in oggetto e i nuovi termini di cui all'art. 14-*bis*, comma 2 lett c) e d) della L.241/1990 e ss.mm.ii.

ACQUISITO il seguente parere finale:

- **parere favorevole con prescrizioni e condizioni** del Settore Ambiente, prot. n. 11484 del 02/04/2026, con allegata l'Analisi Tecnica prot. n. 11282 del 01/04/2026, dalla quale emerge quanto segue:

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

[...] E. Osservazioni e rilevamenti

Aspetti tecnici

5. Conformità art. 14 NTA A-PRQA

*Il comune di Ferentino risulta ricompreso, secondo zonizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2022, n. 119 (DGR 305/2021 "Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana, in **Classe 1** - comprende i comuni per i quali si osserva il superamento dei valori limite, per almeno un inquinante, e per i quali è prevista l'adozione di provvedimenti specifici*

Il Gestore, nell'allegato "ALL(1). 4 Compensazione.pdf", propone come intervento compensativo la piantumazione di specie vegetali arboree per l'abbattimento dei contaminanti di riferimento, facendo riferimento alle linee guida della Regione Toscana in attuazione alle indicazioni del PRQA .
In particolare l'intervento prevede la piantumazione di 15 alberi di *Populus alba* (Pioppo bianco).

...omissis...

Fattore di assorbimento *Populus alba* (Pioppo bianco):

Intervento Compensativo: Messa a dimora Arbusti

Specie (Nome Scientifico)	Inquinante	Fattore PM10 (g/pianta/gg)	Giorni	N. Esemplari	Particolato assorbito (kg/anno)
<i>Populus alba</i> (Pioppo bianco)	Particolato	10,748	365	15	58,8453
Totale Polveri assorbite (POST)= 58,8453 kg/anno					

Saldo emissivo Totale Polveri: Flusso di Massa Ante - Flusso di massa POST = 53,284 kg/anno - 58,8453 kg/anno= - **5,5613 kg/anno**

Per quanto sopra, si rappresenta un saldo emissivo negativo in conformità all' art. 14 NTA A-PRQA

6. In merito alle caratteristiche dei camini si specifica che gli stessi dovranno essere conformi ai requisiti tecnici previsti dall'Allegato 1 alle presenti Norme tecniche di attuazione

RITENUTO NECESSARIO che in conformità con l'art. 14 NTA A-PRQA, la Società al fine di procedere alla compensazione delle emissioni di polveri provvedendo alla piantumazione di 15 alberi di *Populus alba*, come da intervento compensativo proposto dalla stessa. Assicurando l'immediata sostituzione/ ripiantumazione degli stessi in caso di deperimento

ATTESO che

- ARPA Lazio sede di Frosinone
- il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL di Frosinone distretto "B" Frosinone;

non hanno comunicato le proprie determinazioni entro il termine fissato con nota prot. n. 7485 del 03/03/2026

VISTE le attestazioni degli oneri istruttori provinciali dovuti dalla Ditta per il procedimento di A.U.A.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta.

VISTI

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2016";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 16.06.2016, ad oggetto "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell' art. 7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 Legge di stabilità regionale 2016";
- la Legge Regionale del 06 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii., ad oggetto "Organizzazione delle funzioni a livello

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l'art. 13 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” come modificato dalla L. 108/2021;
- l'art 14 del D.L. 24 Febbraio 2023, n. 13 recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.M. 18 aprile 2005, ad oggetto “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- la Circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad oggetto “Chiarimenti interpretati relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nella prima fase di applicazione del D.P.R. n. 59/2013”;
- Determinazione della Regione Lazio del 5 novembre 2015, n. G13447 ad oggetto “Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU), e delle relative Linee Guida”;
- la Determinazione della Regione Lazio del 23 gennaio 2017 n. G0483, recante “Adeguamento delle Linee Guida relative alla modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), adottate con la Determinazione del 5 novembre 2015 n. G13447, alle norme di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Modifiche ed integrazioni; Allegato 2 alla Determinazione n. G13447/2015”;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione di C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 60 al BURL n. 11 del 20/03/2010;
- la DGR n. 776 del 24.10.2008 recante “Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, per gli impianti e le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006. Provvedimento generale per la comunicazione di messa in esercizio e di avvio attività per gli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1 ed elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e per gli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del suddetto decreto”;
- la D.C.R. n. 8 del 05.10.2022 recante “Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria” pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 25/10/2022.

VERIFICATO che, sulla base dell'esito positivo della Conferenza di Servizi *de qua*, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 59/2013 per l'accoglimento dell'istanza.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Raffaella Piucci.

ATTESO che nei confronti della Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Raffaella Piucci) e del Dirigente

firmatario del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'Art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dell'art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013.

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate

- **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, in favore della Società IACOBUCCI HF AEROSPACE SPA P.IVA: 02316240601 – con sede legale e stabilimento in Strada ASI 1/S, n.16-18 – 03013 Ferentino (FR), per il seguente titolo:
 - ✓ **art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.** con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni contenute nel seguente **Punto 1).**

Punto 1)

Quadro Riepilogativo Emissivo (QRE)

N°/ Sigla del punto di emissione	Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Totali ore anno emissioni [h/anno]	Frequenza nelle 24 h	Temp. Uscita camino [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro/ lati sezione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/ Nm ³]	Flusso di massa [g/h]			
E1	Taglio profili alluminio con ciclo manuale	750	440	1	25	Polvere Alluminio	5,7	4,3	11	0,16	Filtro a sacco
E2	Taglio profili alluminio con ciclo automatico	650	440	1	25	Polvere Alluminio	6,6	4,3	11	0,16	Filtro a sacco
E3	Lavorazione e cadorite	3.750	880	1	25	Polvere cadorite	7,5	28,125	11	0,5	Filtro a maniche
E4	Lavorazione e cadorite	3.750	880	1	25	Polvere cadorite	7,5	28,125	11	0,5	Filtro a maniche
E5	Riscaldamento	Emissioni soggette al Titolo II della Parte V del D. Lgs. 152/2006									
E6	Illuminazione emergenza e server	Emissioni soggette al Titolo II della Parte V del D. Lgs. 152/2006									
E7	Lavaggio vasca	Emissione scarsamente rilevante lett. bb art. 272 c.1 D.Lgs.152/06									
E8	Riscaldamento	Emissioni soggette al Titolo II della Parte V del D. Lgs. 152/2006									

- a) I valori limite di emissione, riportati nel *QRE* rappresentano il limite massimo di concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il

- Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
- b) Dovranno essere effettuati campionamenti analitici con periodicità annuale a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, sui punti di emissione riportati nel *QRE*. I controlli annuali devono essere svolti in conformità alle vigenti norme UNI EN ISO. I risultati del monitoraggio dovranno riportare tutte le informazioni relative alle caratteristiche della sezione di campionamento (lunghezze a monte a valle del punto di prelievo, numero di bocchelli) nonché le informazioni in merito alle condizioni di omogeneità e stabilità del flusso, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI EN ISO. I risultati ottenuti dovranno essere allegati al registro delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione.
- c) Rispettare quanto stabilito dall'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., in particolare per i camini E1, E2, E3, E4, E7:
- la messa in esercizio degli impianti deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Frosinone, al Comune di competenza, al Servizio Igiene Pubblica A.S.L. territorialmente competente ed all'ARPA Lazio sede di Frosinone;
 - la messa a regime di nuovi impianti deve avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalla messa in esercizio;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte (almeno in 3 giorni non consecutivi). Le emissioni si considerano conformi ai valori limiti se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento non supera i valori limite indicati nella relazione;
 - i risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia di Frosinone ed alla sede Provinciale di ARPA Lazio
- d) Relativamente al punto emissivo E7, il gestore provveda ad effettuare con cadenza almeno annuale una misura discontinua, nelle condizioni di massimo carico, degli inquinanti soggetti a limite per la propria fattispecie e della contestuale misura dei parametri fisici del flusso emesso (portata, pressione, temperatura, O₂ libero, CO, NO_x, Polveri, SO₂). Gli impianti di combustione di cui all'articolo 272, comma 1 del d.lgs. 152/2006 per la classe di potenza termica dei quali non sono esplicitamente indicati i limiti alle emissioni nella Parte V, Allegato I, parte III, del d.lgs. 152/2006, dovranno rispettare i limiti che a parità di combustore, combustibile e periodo di installazione vengono prescritti dal decreto stesso alla classe di potenza immediatamente superiore. I tempi di adeguamento ai limiti per gli impianti esistenti sono quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006.
- e) Il Gestore dovrà comunicare a Codesto Ente, alla Regione, a ARPA Lazio sede di Frosinone, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi agli autocontrolli effettuati sul proprio punto di emissione nell'anno civile precedente. Tali dati dovranno comprendere la data di esecuzione dell'autocontrollo, denominazione e provenienza del punto di emissione, le caratteristiche fisiche del camino (altezza e sezione di sbocco) e le sue coordinate geografiche, le caratteristiche fisiche dell'emissione misurata (portata, temperatura e velocità dei fumi), la concentrazione degli inquinanti soggetti ad autorizzazione. Per ogni valore indicato dovranno essere sempre specificate le unità di misura. Infine dovrà essere indicato il numero di ore in cui l'impianto ha funzionato nell'anno di riferimento. Qualora il Gestore sia stato impossibilitato ad effettuare una misura o non sia soggetto ad autocontrollo annuale, dovrà comunque stimare i flussi di massa degli inquinanti autorizzati nell'anno di riferimento specificando i fattori di emissione (accompagnati da riferimenti a schede tecniche o riferimenti bibliografici) e le variabili proxy utilizzate (ad esempio quantità prodotti finiti o semilavorati prodotto nell'anno, quantità di energia utilizzata nell'anno, quantità di materia prima utilizzata nell'anno).
- f) Il Gestore potrà procedere con le operazioni di messa in esercizio dell'impianto solo successivamente alla trasmissione a Codesto Ente di apposita comunicazione attestante la messa a dimora di n. 15 alberi della specie *Populus alba*. Prevedendone l'immediata sostituzione/ripiantumazione in caso di deperimento degli stessi.
- g) Il Gestore dello stabilimento dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento, ove presenti, in modo sistematico, pianificato ed idoneo a garantirne, in ogni condizione, il loro corretto funzionamento e la loro efficienza di abbattimento degli inquinanti.
- h) Il Gestore dello stabilimento deve adottare apposito registro, sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle Appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con pagine numerate e firmate dallo

stesso, in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e interruzione del normale funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere a disposizione dell'Autorità Competente al controllo.

- i) Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente deve essere informata entro le 8 ore successive mentre il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- j) Le emissioni provenienti da sfianti e ricambi d'aria, esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, sono in tutti i casi soggette ad autorizzazione se specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro.
- k) Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati all'interno dello stabilimento mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- l) Le quote e le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato I alle Norme Tecniche di Attuazione dell'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria di cui alla D.C.R. n. 8 del 05.10.2022.
- m) L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo delle emissioni da parte degli organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura del campionamento degli effluenti e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle norme vigenti UNI EN ISO. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI EN ISO. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- n) Il Gestore dello stabilimento, in caso di modifica dell'impianto autorizzato, è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- o) In caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà riconsegnare alla Provincia l'autorizzazione e dovrà comunicare per iscritto alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA Lazio ed al Comune di competenza la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Si dispone:

- a) l'invio al SUAP, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al richiedente, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 del presente provvedimento e della seguente documentazione:
 - Planimetria Emissioni (file denominato --> *ALL(1). 2 Elaborato Grafico.pdf*), prodotto in allegato al prot. n. 5602 del 16/02/2026;
- a) l'invio a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi *ID N. 37-2025-AUA873*, come sopra indetta e svolta, del presente atto di adozione di A.U.A. compreso di allegati.
- b) che il presente provvedimento di adozione sostituisce le autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli, a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo di AUA da parte del SUAP;
- c) che il SUAP dovrà trasmettere il **provvedimento conclusivo di A.U.A.** a:
 - Provincia di Frosinone;
 - ARPA Lazio – Sede di Frosinone;
 - ASL di Frosinone, S.I.S.P. del Distretto Sanitario territorialmente competente;
- d) che il Gestore deve custodire, presso l'impianto, il provvedimento di autorizzazione e i relativi allegati in originale che devono essere resi disponibili agli incaricati delle attività di controllo; inoltre, deve custodire la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia;
- e) che le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei suddetti punti siano trasmesse dal Gestore direttamente a questo Ente, senza intermediazione del SUAP;
- f) di rinviare alla competenza del SUAP la possibilità di ricomprendere nel provvedimento conclusivo di rilascio dell'A.U.A. eventuali titoli di competenza Comunale.

Si rammenta che:

- a) l'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013;
- b) l'istanza di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013; l'istanza deve essere corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
- c) l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'AUA, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013;
- d) il Gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, come definita dall'art. 2 lettera f) del D.P.R. n. 59/2013, deve dare comunicazione all'autorità competente, art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
- e) il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013, dovrà presentare una nuova domanda di A.U.A., ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

Si avverte che:

- a) il Gestore deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni;
- b) il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, paesaggistica, archeologica, acustica, ecc.;
- c) il Gestore dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie adottare per effetto dell'emanazione di Leggi e regolamenti. Per tutto quanto non previsto nel punto 1 del presente atto s'intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela della qualità dell'aria;
- d) la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, nonché quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- e) secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il presente atto è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
- f) la Provincia di Frosinone si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 delle Legge 18-06-2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-2010 n. 25.

Frosinone, 14/07/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN